

CONVENZIONE

TRA

BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.

E

COOPCREDITO

Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo - S.C.a R.L.

La presente **CONVENZIONE** viene stipulata oggi 19 FEB. 2014, a Chieti, Italia, **TRA**:

- (1) **Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.** con sede legale in Rimini, Piazza Luigi Ferrari, 15 codice fiscale, partita I.V.A. 00205680408 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rimini n. 248444, capitale sociale interamente versato pari a Euro 246.145.545,00, iscritta all'albo delle banche ed autorizzata ad operare in Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. : 06285.1 (la **Banca**);
- (2) **COOPCREDITO - Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo**, con sede legale in Chieti (Ch), Via Speciali 16, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Chieti n. 01402300691, iscritta all'Albo Società Cooperative di Chieti n. A122561 (Il **Coopcredito** o la **Società** e, insieme alla Banca, le **Parti**).
- (3) **PREMESSO CHE**:
 - (A) l'oggetto sociale di Coopcredito è quello di agevolare l'accesso al credito dei propri soci (le **Imprese Socie**) attraverso la concessione di garanzie a sostegno degli affidamenti loro concessi dal sistema bancario;
 - (B) Coopcredito è interessato a stipulare con la Banca una convenzione ai sensi della quale le Imprese Socie potranno accedere a finanziamenti sia a breve sia a medio-lungo termine, garantiti da Coopcredito e destinati alle esigenze finanziarie delle medesima Imprese Socie , secondo modalità e termini prestabiliti (la **Convenzione**);

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO

- 2.1 Con la presente Convenzione, la Banca e Coopcredito intendono regolare i termini e le condizioni ai sensi dei quali la Banca potrà concedere alle Imprese Socie finanziamenti sia a breve sia a medio-lungo termine a sostegno delle esigenze finanziarie delle medesime Imprese Socie (i **Finanziamenti** e singolarmente il **Finanziamento**).

3. DOMANDE DI FINANZIAMENTO

- 3.1 L'Impresa Socia che vorrà beneficiare di un Finanziamento dovrà farne espressa domanda a Coopcredito e/o alla Banca, utilizzando idoneo modulo di richiesta nel quale dovrà specificarsi, tra l'altro, il tipo di Finanziamento, la durata e la finalità (la **Domanda**).
- 3.2 Con riferimento ad ogni richiesta di Finanziamento, la Parte che avrà ricevuto la relativa Domanda dovrà procedere all'inoltro di copia della stessa all'altra Parte. Resta inteso che, nel caso in cui sia il

Coopcredito a raccogliere la Domanda dall'Impresa Socia, Coopcredito consegnerà a quest'ultima l'avviso contenente le "Principali norme di trasparenza" ed il foglio informativo inerente all'operatività richiesta, così come predisposti dalla Banca e debitamente completati da Coopcredito. Coopcredito procederà contestualmente a raccogliere attestazione scritta dell'avvenuta consegna della documentazione informativa di cui sopra, provvedendo ad inoltrare alla Banca tale attestazione scritta ai fini dell'adempimento delle disposizioni di cui alla deliberazione C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle conseguenti Istruzioni di Vigilanza (Titolo X, Capitolo I, edizione luglio 2003 e sue successive modifiche) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e servizi bancari e finanziari. Le eventuali domande di intervento del Fondo di Garanzia delle PMI di cui alla legge 662/96 saranno presentate da Coopcredito ai fini della concessione della controgaranzia del citato fondo.

- 3.3 Le Parti, quindi, procederanno, contestualmente ed in via autonoma, all'esame della Domanda, ciascuna secondo le proprie regole e procedure operative. Resta inteso che la decisione circa la concedibilità della garanzia spetta a Coopcredito mentre quella relativa alla concessione del Finanziamento spetta alla Banca, rimanendo salva la reciproca piena autonomia di giudizio.
- 3.4 La Banca, valutata a proprio insindacabile giudizio l'opportunità di concedere il Finanziamento di cui alla Domanda anche nel rispetto dei plafond operativi fissati, assunte le necessarie delibere, comunicherà, eventualmente in formato elettronico, a Coopcredito l'esito della propria fase istruttoria (la **Data di Comunicazione**). La Banca potrà in ogni caso richiedere all'Impresa Socia in questione la documentazione aggiuntiva che dovesse ritenere utile e/o necessaria ai fini della valutazione del merito di credito della stessa.
- 3.5 Coopcredito, ricevuta la suddetta comunicazione dalla Banca, svolta la propria fase istruttoria ed assunte le necessarie delibere, provvederà in relazione a ciascuna Domanda (i) a comunicare alla Banca l'eventuale esito negativo dell'istruttoria, ovvero (ii) a trasmettere la garanzia richiesta dalla Banca nelle forme di cui all'Allegato 2.

4. SCOPO E TIPOLOGIA DELLA GARANZIA

- 4.1 Ciascun Finanziamento sarà assistito dalla garanzia, nel testo di cui all'Allegato 2, prestata da Coopcredito a favore della Banca secondo quanto in seguito convenuto e consistente nella costituzione di un Fondo Rischi (come di seguito definito) presso la Banca (in seguito la "**Garanzia del Fondo Rischi**" ovvero la "**Garanzia**" ed anche le "**Garanzie**").
- 4.2 La Garanzia che assisterà ciascun Finanziamento sia a breve sia a medio – lungo termine sarà concessa per un ammontare pari al 50% (cinquanta per cento) (fermo restando il limite di cui all'Articolo 4.3) del Finanziamento sia a breve sia a medio – lungo termine, oltre agli interessi corrispettivi, agli interessi di mora e ai relativi accessori e spese, anche legali.
- 4.3 L'ammontare complessivo degli impegni assunti da Coopcredito ai sensi della Garanzia non potrà superare di venti volte la consistenza del Fondo Rischi, come determinata ai sensi del successivo art. 7.
- 4.4 La Garanzia rimarrà in vigore fino a quando lo specifico Finanziamento cui accede e gli eventuali accessori di questo non siano integralmente rimborsati, anche in caso di recesso da Coopcredito di un'Impresa Socia cui la Banca abbia erogato un Finanziamento ai sensi della presente Convenzione.
- 4.5 Il costo della Garanzia concessa per ciascun Finanziamento, sostenuto integralmente da ciascuna Impresa Socia, sarà calcolato in linea con quanto concordato tra le Parti e previsto all'Allegato 1 bis.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI

- 5.1 Le condizioni economiche applicabili dalla Banca a ciascun Finanziamento saranno determinate ai sensi di quanto previsto negli Allegati ...

5.2 Qualsiasi onere di natura fiscale inerente a ciascun Finanziamento sarà integralmente a carico dell'Impresa Socia destinataria del Finanziamento.

6. PREVISIONI ACCESSORIE

6.1 La Banca si impegna a fornire a Coopcredito tutti gli eventuali dati e documenti in proprio possesso, eventualmente richiesti da enti pubblici (quali Regione, Camera di Commercio o altri) per la concessione di contributi a Coopcredito, nonché almeno semestralmente, ed entro la fine del mese successivo alla scadenza semestrale, la documentazione, concordata tra le parti, necessaria per verificare periodicamente l'entità degli impegni di Coopcredito nei confronti della Banca.

7. FONDO RISCHI

7.1 A garanzia del puntuale pagamento di ogni importo dovuto a titolo di capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, dei relativi accessori e spese, anche legali, in relazione ai Finanziamenti assistiti dalla Garanzia del Fondo Rischi, Coopcredito aprirà presso la Banca, a proprio nome, un conto corrente bancario fruttifero dedicato (il **Fondo Rischi**).

7.2 Le Parti si danno atto e convengono che le somme accreditate sul Fondo Rischi rimarranno vincolate fino all'integrale pagamento degli importi di cui al precedente Articolo 7.1 in relazione a tutti i finanziamenti assistiti dalla Garanzia.

7.3 Il Fondo Rischi dovrà essere alimentato, su base mensile per tutta la durata della presente Convenzione ed in riferimento all'ammontare globale dei Finanziamenti garantiti dallo stesso Fondo Rischi in essere l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente, di norma dai versamenti effettuati da Coopcredito, nonché da eventuali contributi e/o liberalità che siano riconosciute a Coopcredito in conformità con le disposizioni dello statuto sociale di quest'ultimo.

7.4 Le somme depositate sul Fondo Rischi, per usufruire di migliori rendimenti, potranno essere eventualmente oggetto di forme di investimento, fermo restando (i) che detti investimenti potranno avvenire solamente in titoli a basso rischio e di pronta ed agevole liquidazione, (ii) che il valore di mercato di detti titoli sarà decurtato, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Rischi, dello scarto pro tempore applicato dalla Banca per operazioni garantite da pegno su strumenti finanziari della medesima tipologia ovvero di tipologia equiparabile, (iii) il vincolo delle somme ivi depositate a titolo di Garanzia del Fondo Rischi o dei titoli acquistati/sottoscritti.

8. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA ED AZIONI DI RECUPERO

8.1 In caso di risoluzione del contratto di Finanziamento o decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa Socia - da comunicare alla medesima Impresa Socia a mezzo di lettera raccomandata entro dodici mesi dal verificarsi di un qualsiasi inadempimento che, ai sensi del contratto di Finanziamento, consenta alla Banca l'esercizio di tale facoltà - ovvero dell'assoggettamento dell'Impresa Socia medesima a procedure concorsuali (**l'Inadempimento**), la Banca ne darà puntuale comunicazione scritta a Coopcredito con il conteggio del proprio credito per capitale, interessi corrispettivi, interessi moratori, accessori e spese, anche legali, inviando una specifica richiesta (la **Comunicazione di Escussione**) nel testo conforme all'Allegato 3, in seguito alla quale potrà addebitare a titolo di compensazione, decorsi 5 (cinque) giorni dalla Comunicazione di Escussione, il Fondo Rischi di un importo corrispondente all'ammontare del proprio credito, quale risultante dalla percentuale di cui all'Articolo 4.2 ed in ogni caso nei termini e secondo le modalità indicate nel modello di cui all'Allegato 2. Al riguardo, il Coopcredito attribuisce fin da ora mandato alla Banca affinché possa effettuare i predetti addebiti sul Fondo Rischi.

8.2 In seguito all'Inadempimento, la Banca deciderà se avviare o proseguire azioni giudiziali di recupero, sia per il proprio residuo complessivo credito che, in nome e per conto di Coopcredito, per l'importo escusso, dandone preventiva informativa a Coopcredito ed inviando aggiornamenti a Coopcredito anche a richiesta di quest'ultimo.

Nel valutare l'opportunità di dare corso ad azioni di recupero dei crediti e nell'esperire le stesse, per cui Coopcredito conferisce fin da ora alla Banca il più ampio mandato, quest'ultima agirà in linea di massima secondo i medesimi criteri di diligenza professionale che utilizzerebbe qualora i crediti fossero esclusivamente propri.

La valutazione circa l'opportunità di avviare azioni nei confronti dell'Impresa Socia nonché di eventuali terzi garanti è esclusivamente di pertinenza della Banca, la quale si riserva pertanto la facoltà di non promuovere o di abbandonare dette azioni in presenza di situazioni di non convenienza sotto il profilo economico, da valutarsi anche in relazione ai costi connessi alle iniziative legali di recupero.

Ai fini delle eventuali azioni di recupero, la Banca potrà incaricare anche professionisti esterni di propria fiducia, in ordine al cui operato Coopcredito solleva la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Banca potrà valutare ed accogliere soluzioni di tipo stragiudiziale, anche a saldo e stralcio, per il credito vantato con la precisazione che tali soluzioni impegneranno Coopcredito per la quota di competenza, solamente dopo che lo stesso, sulla base della documentazione prodotta, le abbia espressamente autorizzate, restando inteso che detta autorizzazione non potrà essere irragionevolmente negata.

La Banca potrà, altresì, conferire a terzi mandato con rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1704 del codice civile, per la gestione dei crediti vantati nei confronti delle Imprese Socie sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale.

Nell'ipotesi in cui la Banca ravvisi l'opportunità di non proseguire o promuovere azioni di recupero, la stessa, su espressa richiesta di Coopcredito, surrognerà quest'ultima nei propri diritti nei confronti dell'Impresa Socia e di eventuali terzi garanti nei limiti dell'importo escusso purché tale surrogazione non sia pregiudizievole per la Banca e non comporti, tra l'altro, il rischio di revoca o dichiarazione di inefficacia dei pagamenti da questa eventualmente ricevuti dall'Impresa Socia sotto qualsiasi forma tecnica. A tal fine, in presenza dei presupposti di cui sopra ed a seguito di espressa richiesta di Coopcredito, la Banca metterà a disposizione della Società la documentazione relativa allo specifico Finanziamento.

- 8.3 Per la determinazione dei crediti vantati nei confronti delle Imprese Socie da parte della Banca faranno fede le scritture contabili della Banca stessa.
- 8.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che le spese legali inerenti all'attività di recupero, giudiziale e/o stragiudiziale, poste in essere dalla Banca al fine di recuperare le somme dovute dalle Imprese Socie in relazione a Finanziamenti assistiti da Garanzia, saranno prioritariamente soddisfatte con gli incassi provenienti dalle azioni di recupero e in caso di incapienza, totale o anche parziale, di detti incassi saranno definitivamente sostenute nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Coopcredito e nella misura del 50% (cinquanta per cento) dalla Banca.

9. SOMME INCASSATE

- 9.1 Una volta escussa la Garanzia, le somme che dovessero essere recuperate dalla Banca in relazione a Finanziamenti assistiti da detta Garanzia saranno, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 8.4, ripartite tra la Banca e il Coopcredito proporzionalmente alle rispettive quote di rischio ed imputate ai crediti rispettivamente vantati da ciascuna delle parti nei confronti delle Imprese socie.
- 9.2 Le somme spettanti al Coopcredito ai sensi del presente Articolo 9 verranno accreditate dalla Banca a Coopcredito sul conto corrente bancario che le sarà comunicato per iscritto da quest'ultima.

10. OBBLIGO DI INDENNIZZO

- 10.1 Coopcredito si impegna inoltre a rimborsare alla Banca, nei limiti di cui alla presente Convenzione e secondo la quota di sua pertinenza, tutte le somme, incassate a titolo di pagamento di obbligazioni

pecuniarie oggetto di una Garanzia, che la Banca dovesse restituire a seguito di intervenuto annullamento, inefficacia o revoca (ordinaria o fallimentare) dei pagamenti stessi.

11. ASSEGNAZIONE DEL MERITO DI CREDITO, VERIFICA E RIMEDI

- 11.1 Il merito di credito assegnato dalla Banca a Coopcredito, ai soli fini della presente Convenzione, è convenzionalmente identificato come M2
- 11.2 Per tutta la durata della presente Convenzione, la Banca potrà verificare, secondo parametri condivisi, il merito di credito dalla stessa assegnato ad Coopcredito.
- 11.3 Qualora la Banca, a seguito della predetta attività di verifica, rilevi un peggioramento del merito di credito di Coopcredito ne darà comunicazione scritta ad Coopcredito, illustrando le ragioni di tale peggioramento ed, in particolare, i parametri economici e/o patrimoniali non soddisfatti.

La Banca si riserva fin d'ora la facoltà di non concedere ulteriori Finanziamenti nei 3 (tre) mesi successivi alla ricezione della suddetta comunicazione da parte di Coopcredito, sino all'eventuale riallineamento del merito di credito di Coopcredito all'originario merito di credito, di cui all'Articolo 11.1.

- 11.4 Sempre nello stesso termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione di tale comunicazione, Coopcredito dovrà porre in essere ogni azione necessaria o opportuna al fine di riottenere il riallineamento del proprio merito di credito con l'originario merito di credito, di cui all'Articolo 11.1, assegnatole dalla Banca.

Decorso infruttuosamente tale termine trimestrale la Banca potrà recedere dalla presente Convenzione senza che la Società abbia nulla a che pretendere dalla Banca a titolo di corrispettivo, spese o accessori, fermo restando quanto disposto all'Articolo 14.2.

12. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

12.1 Coopcredito si obbliga a:

- (a) comunicare senza ritardo alla Banca eventuali azioni giudiziali instaurate a proprio carico nonché ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà sui propri beni o di peggioramenti della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria rispetto all'ultimo bilancio d'esercizio approvato che possano dar luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, intendendosi per tale qualunque evento che abbia un effetto pregiudizievole sulla capacità di Coopcredito di adempiere agli obblighi assunti in relazione alla Garanzia;
- (b) rendere edotta la Banca relativamente all'evoluzione del processo tendente al miglioramento del merito di credito di Coopcredito, come definito all'Articolo 11.1, comunicando senza ritardo le relative iniziative intraprese;
- (c) trasmettere alla Banca in numero sufficiente:
- (i) non appena risulti disponibile, ma in ogni caso entro venti giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, copia del bilancio annuale di esercizio, unitamente alle relazioni degli organi sociali di amministrazione e di controllo;
- (ii) non appena risulti disponibile, ma in ogni caso entro venti giorni dalla relativa approvazione da parte del consiglio di amministrazione, copia della relazione semestrale di esercizio, unitamente alle relazioni degli organi sociali di controllo;
- (iii) tutte le informazioni concernenti l'attività e la situazione economica, patrimoniale finanziaria, e commerciale di Coopcredito su base trimestrale ovvero, in ogni momento, su espressa richiesta della Banca qualora quest'ultima intenda verificare

(a) il merito di credito di Coopcredito ai sensi dell'Articolo 11 e (b) il rispetto degli impegni e delle dichiarazioni di cui alla presente Convenzione; e

- (iv) entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso della convocazione delle assemblee straordinarie, l'ordine del giorno per il quale sono convocate le assemblee stesse e, successivamente entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data delle medesime, copia delle deliberazioni assunte.

13. CESSIONE DEL CREDITO O DEL RISCHIO DI CREDITO

- 13.1 La Banca, previo consenso di Coopcredito che non potrà essere da questi irragionevolmente negato, potrà cedere a terzi i crediti - o i rischi a questi connessi - secondo qualsiasi modalità di legge ivi incluse operazioni di cartolarizzazione anche sintetiche. In particolare, dette operazioni potranno avere ad oggetto sia crediti rivenienti da affidamenti accordati dalla Banca in via autonoma sia crediti derivanti dai Finanziamenti concessi ai sensi della presente Convenzione, unitamente alle eventuali garanzie reali e personali, privilegi, accessori ed ogni altro diritto, azione, facoltà, ivi compresa la Garanzia prestata da Coopcredito ai sensi della presente Convenzione.

14. DURATA

- 14.1 La durata delle intese di cui alla presente Convenzione viene stabilita sino al 31/12/2007, con rinnovo tacito di anno in anno in caso di mancata disdetta da formalizzarsi a mezzo lettera raccomandata, almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.
- 14.2 In caso di disdetta della, o recesso dalla, Convenzione rimarranno valide ed efficaci le Garanzie già concesse ed il Fondo Rischi costituito rimarrà vincolato all'originaria destinazione fino all'esaurimento delle operazioni poste in essere prima della data della comunicazione di disdetta o di recesso.

15. ATTIVITA' DI MARKETING

Coopcredito si impegna ad organizzare e promuovere in collaborazione con la Banca idonee campagne di marketing dirette ad informare le Imprese Socie circa i termini e le condizioni della Convenzione così da sollecitarne la loro eventuale adesione, rimanendo libera, ciascuna parte, di utilizzare i criteri che riterrà più opportuni per il compimento di tale attività.

16. SPESE

Qualora la presente Convenzione venga assoggettata ad imposta di registro in caso d'uso, il relativo onere graverà esclusivamente sulla Parte che, con il proprio comportamento, ne avrà cagionato l'uso. Ogni ulteriore spesa, competenza e onere fiscale di qualsiasi specie in relazione alla stipulazione e/o esecuzione della presente Convenzione saranno ripartiti tra le Parti in parti uguali.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad adempiere le rispettive obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabili.

18. COMUNICAZIONI

- 18.1 Per qualsivoglia comunicazione, documento e/o richiesta prevista dalla presente Convenzione, la Banca indica il seguente indirizzo:

BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., Funzione Segreteria Crediti
Piazza Ferrari, 15
47921 Rimini (RN)
Telefono: 0541.701111
segreteriacreditemutui@bancacarim.it


www.coopcredito.it
Sede Centrale: Theale Center - Via Spezzoli, 30/32
66100 Chieti - Tel. 0871-402598

18.2 Per qualsivoglia comunicazione, documento e/o richiesta prevista dalla presente Convenzione, Coopcredito indica il seguente indirizzo:
Via Spezioli, 30-32
66100 Chieti
Telefono: 0871.404609
direzione@coopcredito.it

19. FORO COMPETENTE

19.1 La Convenzione é regolata dalla legge italiana.

19.2 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione o comunque ad essa relativa sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pesaro.

20. BANCHE CONVENZIONATE

20.1 Il Coopcredito si impegna a comunicare con cadenza annuale l'elenco aggiornato delle Banche Convenzionate.

21. NORMA FINALE E TRANSITORIA


21.1 La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le parti.

21.2 Le garanzie rilasciate dalle Società prima della firma della presente Convenzione mantengono la loro validità in base alle norme delle convenzioni precedentemente esistenti.

21.3 Eventuali insolvenze, relative a pratiche stipulate prima della firma della presente Convenzione, saranno gestite nel rispetto dell'art.8 della presente Convenzione.

Chieti,

BANCA CARIM
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.



Il Presidente




Coop Credito
www.coopcredito.it

Sede Centrale: Theate Center - Via Spezioli, 30/32
66100 Chieti - Tel. 0871 402598

Nota all'Allegato 1bis :

per rating della Banca si intende il rating di volta in volta attribuito dalla Banca alla relativa Impresa Socia che intenda beneficiare di un Finanziamento ai sensi della Convenzione.



Coop Credito
www.coopcredito.it
Sede Centrale: Theate Center - Via Spezioli, 30/32
66100 Chieti - Tel. 0871 402598

ALLEGATO 2

MODELLO DI GARANZIA DEL FONDO RISCHI

[Carta intestata del Coopredito]

Spettabile

[]
e, p.c. Spettabile

(Banca Depositaria)

Oggetto: Garanzia del Fondo Rischi rilasciata ai sensi degli articoli 3.5 e 4.1 della convenzione sottoscritta in data _____ (la **Convenzione**)

In relazione al finanziamento richiesto da [*ragione/denominazione sociale dell'impresa socia richiedente*], con sede in [], Via [] [*specificare i dati identificativi dell'impresa socia*] (il **Garantito**), per un importo pari ad Euro [] (il **Finanziamento**), con la presente Vi comuniciamo che, in data [], il competente Organo della scrivente ha deliberato di concederVi, in via irrevocabile ed incondizionata ai sensi degli articoli 3.5 e 4.1 della Convenzione, la Garanzia del Fondo Rischi, esistente presso la Banca _____ (Banca Depositaria) in relazione al pagamento da parte del Garantito di ogni importo da questi dovuto in relazione al Finanziamento a titolo di capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora e dei relativi accessori e spese, anche legali, nella misura del ____% (_____ per cento).

Ai sensi e per l'effetto di quanto sopra, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento o decadenza dal beneficio del termine a carico del Garantito ovvero dell'assoggettamento del medesimo a procedure concorsuali (l'**Inadempimento**), seguita da puntuale comunicazione scritta della Banca circa l'**Inadempimento**, Vi autorizziamo fin d'ora ad addebitare a titolo di compensazione il Fondo Rischi di un importo corrispondente all'ammontare del Vostro credito, ed in ogni caso nella misura del ____% (_____ per cento), decorsi 5 (cinque) giorni dall'invio della Comunicazione di Escussione .

Con i migliori saluti.

ALLEGATO 3 COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE

_____, []

Spettabile

[]

e, p.c. Spettabile

(Banca Depositaria)

Oggetto: Garanzia del Fondo Rischi sul Mutuo erogato a [inserire dati anagrafici dell'Impresa]

Con riferimento alla Convenzione con Voi sottoscritta in data _____ - ai termini della quale ci avete rilasciato la Garanzia del Fondo Rischi in relazione al contratto di Finanziamento sottoscritto con [inserire dati anagrafici dell'Impresa] (l' "Impresa Finanziata") in data [●], Vi comuniciamo che a seguito dell'Inadempimento dell'Impresa Finanziata < la Banca ha risolto il contratto di Finanziamento/il contratto di Finanziamento deve considerarsi risolto *ex lege* > e, di conseguenza, la Banca medesima vanta nei confronti dell'Impresa Finanziata un credito per un importo complessivo di Euro _____ di cui :

- (i) Euro [●] in linea capitale;
- (ii) Euro [●] in linea interessi corrispettivi;
- (iii) Euro [●] in linea interessi di mora;
- (iv) Euro [●] in linea accessori e spese, anche legali.

Conseguentemente, ai sensi della Garanzia del Fondo Rischi di cui all'oggetto ed entro i termini temporali di cui alla medesima, Vi comuniciamo che addebiteremo, a titolo di compensazione, il Fondo Rischi, secondo i termini della medesima Garanzia del Fondo Rischi, di complessivi Euro [●] pari alla percentuale del credito insoluto a Vs. carico in base alla richiamata Garanzia del Fondo Rischi.

Distinti saluti

La Banca

